



Prot. n. 92783

Ord. n. 115

OGGETTO: Palio 17 agosto 2022 – Procedimento a carico del fantino Federico Arri detto Ares.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 100 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87666, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Federico Arri detto Ares (d'ora in avanti Ares), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Ares ha presentato memoria (prot. n. 89755) a propria difesa;

Considerato che in detta memoria Ares ha sostenuto che:

a) "l'addebito ... risulta ... sproporzionato e ingiusto rispetto agli eventi accaduti ... ritengo di aver tenuto un comportamento ... rivolto a mantenere Remorex, un cavallo ... poco incline a restare fermo alla mossa, con il petto al canape e rispettare la posizione assegnatami ... quanto mi viene contestato non è stato altro che un tentativo di controllare il cavallo affinché non si agitasse ... e non provocasse confusione tra i canapi ... La Tartuca non ha mai in alcun modo compromesso ... la partenza delle altre Consorelle e non si è pertanto integrata la fattispecie dell'art. 64". Ares nel prosieguo della sua memoria pone in evidenza il comportamento tenuto dal cavallo di altra Contrada che "tendeva a spingere verso la parte bassa del canape, schiacciando i cavalli vicini e determinando l'uscita di Remorex dall'allineamento in ben due occasioni" ... "ritengo che il comportamento tenuto non abbia turbato ... il regolare svolgimento del Palio";

b) "Appare ... necessario ... al fine di evitare disparità di trattamento un procedimento sanzionatorio che sia quanto più possibile uniforme ... e che garantisca una applicazione degli addebiti sempre motivata ed in linea con gli analoghi precedenti sanzionatori. Alla luce di quanto sopra, è di palese evidenza che l'Assessore Delegato abbia erroneamente ritenuto il comportamento tenuto dal sottoscritto intenzionale e volto a trarre un vantaggio concreto";

c) "La evidente involontarietà del cambio di posto a causa della condotta" di altro cavallo "nonché la presenza della ... Chioccia di rincorsa, non possono non essere elementi da tenere in considerazione per graduare diversamente ogni proponenda sanzione" in quanto "confermare l'addebito di contestazione ... comporterebbe il rischio di introdurre un nuovo precedente: ciascun fantino la cui condotta subisca condizionamenti altrui ... sarebbe assoggettato alla medesima sanzione di un fantino che volontariamente cerchi di cogliere vantaggio da una posizione diversa";

d) "l'ordinanza di addebito avrebbe dovuto essere emessa nel rispetto dell'obbligo di completa motivazione ... dell'atto di addebito e ... volto ad assicurare al destinatario il pieno esercizio di difesa nelle discolpe";

e) l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) "abbia proposto nei confronti del sottoscritto ... un addebito che denota una volontà ed un potenziale effetto punitivo ... espressa in violazione dei principi generali e regolamentari a cui il relativo atto amministrativo dovrebbe attenersi";

f) nel concludere Ares chiede l'archiviazione ed allega l'ordinanza n. 100 dell'A.D. che deve "fare parte integrante e sostanziale della presente memoria".

L' A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento.

Analizzata con accurata attenzione la memoria di Ares, visionato il filmato edito dal Consorzio di Tutela del Palio (d'ora in avanti filmato), ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 100 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

1) in primis è opportuno rilevare che i fantini che corrono in Piazza del Campo sono riconosciuti, con ragione, dei professionisti del settore e come tali devono essere inquadrati, allenandosi con zelo e spiccato senso di appartenenza alla professione scelta. Ares è un professionista e come tale deve essere ritenuto; ma nell'analisi sanzionatoria a suo carico e, come è accaduto ad altri professionisti interessati nel 2022 dall'azione dell'A.D., sono emerse circostanze che nulla hanno a che vedere con il concetto di professionista. Ares, così come altri suoi colleghi professionisti, ha teso ad evidenziare responsabilità da attribuire al cavallo, proprio e di altri, per fornire all'A.D. una giustificazione del proprio comportamento e ciò non può, né deve, essere motivo da cui attenuare le mancanze del fantino; così come non può esserlo quello di chiamare in causa altri fantini e sempre per trovare giustificazione al proprio comportamento;

2) l'esame della memoria di Ares appare molto simile a quella presentato dal fantino Stefano Piras detto Scangeo; entrambi si sono scambiati le identiche accuse e proponendo le stesse dinamiche per giustificarne il comportamento;

3) l'A.D. nella visione accurata del filmato ha ravvisato che Ares ha effettivamente posto in essere la contestazione di cui alla propria ordinanza n. 100 sopra richiamata;

4) in merito al punto a) sopra esposto l'addebito è proporzionato e giusto alle infrazioni commesse, e documentate dal filmato di cui Ares ha preso visione perché facente parte dell'ordinanza 100. Sul richiamo alla gestione del suo cavallo e di quello di altra Contrada si rimanda a quanto esposto al precedente punto 1), non potendo Ares ottenere alcuna giustificazione. La fattispecie prevista dall'art. 64 si è verificata perché l'articolo vieta ai fantini di cambiare il posto assegno ed impone loro di tenere un preciso comportamento tra i canapi. Nel caso in cui Ares avesse compromesso la partenza di altre Contrade, l'addebito sarebbe stato formulato in ben altra forma;

5) in merito al punto b) Ares può valutare con estrema attenzione che l'addebito mossogli è in linea con il passato (cfr. per tutti ordinanza A.D. n. 144 del 14 dicembre 2018) e viene ben motivato. L'A.D. non ha commesso alcun errore in quanto l'addebito è stato formulato in base alle risultanze di cui ai precedenti punti 1 e 3 cui si rimanda;

6) in merito al punto c) non esisterà nel futuro alcun “nuovo precedente” sanzionatorio in quanto i provvedimenti disciplinari del passato hanno tenuto ben presenti e distanti i comportamenti dei fantini al canape, tra chi, non rispettando il dettame dell’art. 64, crea turbativa alle altre Contrade e chi si avvantaggia del cambio di posto. Non costituiscono pertanto valide giustificazioni sia il fatto causato dalla condotta di altro cavallo (cfr. precedente punto 1), sia la presenza di rincorsa della Chiocciola, sia dal tempo occorso, a detta di Ares, per riprendere posizione obbedendo all’invito del Mossiere;

7) in merito al punto d) è da rimarcare che l’ordinanza di contestazione, in considerazione delle nuove disposizioni normative richiamate e dettagliate in precedenza, risulta completa ed esauriente; Ares è stato posto nelle massime condizioni possibili, così come ben stabilito dall’art. 99 co. 2, per esercitare il suo diritto alla difesa; tanto più che lo stesso poteva, nei sette giorni a sua disposizione, estrarre ulteriore documentazione che lo riguardasse direttamente dalla Relazione dei Deputati della Festa;

8) in merito al punto e) è da respingere ogni allusione ad eventuali volontà da parte dell’A.D. di effetti punitivi nei confronti di Ares. Bastava che lo stesso Ares si comportasse come prescrive l’art. 64 e nessun addebito gli sarebbe stato notificato;

9) in merito al punto f) l’A.D. assicura Ares che l’ordinanza n. 100, come del resto tutte quelle relative ai provvedimenti sanzionatori dell’anno in corso, farà parte integrale del presente atto; mentre non è accoglibile la richiesta di archiviazione per i motivi ben espressi e documentati nei precedenti punti 1-8;

10) la brevità temporale di tutte le operazioni della mossa ha determinato che l’A.D. non rilevasse gli estremi dell’art. 101 a carico della Contrada in cui Ares correva, così come accaduto in passato (cfr. per tutti delibera Giunta Comunale n. 478 del 28 dicembre 2018), ma al tempo stesso ha verificato che non potevano subentrare gli effetti di cui alla norma interpretativa dell’art. 99 così come approvata nella delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019.

Preso atto di tutto ciò, l’Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l’applicazione della sanzione in merito al comportamento di Ares in occasione delle fasi della mossa del Palio, come disposto dall’art. 99, co. 5;

PROPONE

a) considerato quanto previsto dall’art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per i motivi contenuti nella propria ordinanza n. 100 sopra richiamata;

b) di notificare, così come previsto dall’art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Federico Arri detto Ares assegnandogli, così come previsto dall’art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 14 novembre 2022

L’ASSESSORE DELEGATO
Luciano Fazzi



